

Documenti

Norme e tributi

Dicembre 2014



SPECIALE
ONLINE

IL RIENTRO DEI CAPITALI

- La procedura di emersione delle attività finanziarie detenute all'estero
- La regolarizzazione delle violazioni fiscali «domestiche»

INSERTO A CURA DI: Laura Ambrosi, Sara Mecca e
Francesca Milano

Il Sole **24 ORE**

www.ilsole24ore.com

IL RIENTRO DEI CAPITALI

SOMMARIO

ARTICOLO 1

Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale 4

ARTICOLO 2

Modifica all'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 11

ARTICOLO 3

Modifiche al Codice penale in materia di autoriciclaggio 11

ARTICOLO 4

Copertura finanziaria 12

Disclosure nel segno dell'equità

Otto mesi dopo l'insabbiamento del decreto legge sulla voluntary disclosure, arriva la legge che permette il rientro dei capitali detenuti all'estero e l'emersione delle violazioni fiscali "domestiche". In meno di due settimane il Senato ha licenziato il testo votato il 16 ottobre scorso dalla Camera, con uno sprint finale che testimonia quanto la maggioranza e il Governo tenessero a questo progetto. Anche perché il gettito che il ministero dell'Economia si attende dall'operazione ha una consistenza notevole.

«Non si tratta di un condono», ha sottolineato il ministro Pier Carlo Padoan, perché le tasse si pagheranno tutte, laddove non sono prescritte: 5 anni indietro per i Paesi white list, 10 per i paradisi fiscali. E non lo è anche perché, a differenza dei tre scudi della decade scorsa, il candidato all'emersione deve presentarsi con nome, cognome, e con tutta la documentazione genuina degli investimenti esteri (e interni). Se mente, c'è un nuovo reato specifico (da 18 mesi a sei anni, più la revoca di tutti i benefici fiscali).

Il principio guida, hanno ripetuto dal ministero in questi mesi, è equità: chi non ha pagato paghi, nella misura in cui lo hanno fatto gli altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via l'emersione per i capitali all'estero e per il «nero italiano»

Pubblichiamo il testo della legge approvata definitivamente dal Senato il 4 dicembre contenente disposizioni «in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio». Il testo potrebbe subire modifiche formali in sede di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO 1

Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale

1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 5-quater. - (Collaborazione volontaria). - 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addi-

zionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente

La guida

Articolo 1, comma 1. Rientro dei capitali dall'estero.

L'autore di violazioni degli obblighi di dichiarazione relativi al quadro RW – commesse fino al 30 settembre 2014 – può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni e dell'accertamento. Chi intende avvalersi della procedura dovrà:

a) presentare una richiesta all'amministrazione finanziaria, indicando tutti gli investimenti e le attività finanziarie estere, nonché sanare anche eventuali violazioni fiscali "domestiche" (la norma elenca i documenti e le informazioni da produrre);

b) versare, in unica soluzione (o in 3 rate mensili), le somme dovute in base all'invito a comparire che sarà inviato dall'ufficio, entro 15 giorni dalla data fissata per la comparizione, ovvero, entro 20 giorni, le somme dovute in base all'accertamento con adesione

IL RIENTRO DEI CAPITALI

La guida

Articolo 1, comma 1 (segue).

È prevista la necessità di versare anche le somme risultanti dall'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, entro il termine per la proposizione del ricorso. La procedura è preclusa all'autore di violazioni che sa di essere già finito sotto la lente del fisco, sia direttamente che da soggetti coobbligati o concorrenti nel reato. La procedura di voluntary disclosure è attivabile una sola volta, anche indirettamente o per interposta persona.

L'ufficio, entro 30 giorni dal versamento delle somme, comunica alla Procura la conclusione della procedura, per l'utilizzo dell'informazione ai fini della non punibilità prevista per i reati tributari e di riciclaggio. Ai fini della collaborazione volontaria, non si applica il raddoppio dei termini dell'accertamento previsto in caso di violazione degli obblighi dichiarativi relativi al quadro RW, se il soggetto autorizza l'intermediario finanziario estero a trasmettere alle autorità italiane tutti i dati relativi alle disponibilità detenute

te la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da sog-

getti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'agenzia delle Entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b).

4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.

5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, della definizione

mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.

6. Per i residenti nel Comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetic derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto Comune, il direttore dell'agenzia delle Entrate adotta, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del Comune medesimo.

Articolo 5-quinquies. - (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del Codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del ministro delle Finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la san-

La guida

Articolo 1, comma 1 (segue). La procedura è attivabile fino al 30 settembre 2015, purché ricevuta dall'agenzia delle Entrate almeno 90 giorni prima del termine di decadenza dall'accertamento. Se la procedura non si perfeziona entro il termine di decadenza dell'accertamento, quest'ultimo sarà prorogato di 90 giorni. È esclusa la punibilità per i reati tributari e per i delitti di riciclaggio e finanziamento al terrorismo nel caso ci si avvalga del rientro dei capitali. Da notare che essa non viene meno per il reato di emissione di fatture false e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Esclusa la punibilità anche per il nuovo reato di autoriciclaggio, commesso in relazione a reati tributari. L'adesione alla procedura comporterà una diminuzione pari alla metà delle sanzioni previste per le violazioni relative al quadro RW se: a) le attività estere vengono trasferite in Italia o in uno Stato Ue che collabori con l'Italia; b) se le attività trasferite erano o sono detenute in Italia o in altro Stato Ue; c) se il soggetto autorizza l'intermediario finanziario estero a trasmettere alle autorità italiane tutti i dati relativi alle disponibilità detenute

IL RIENTRO DEI CAPITALI

La guida

Articolo 1, comma 1 (segue). Al di fuori delle condizioni elencate sopra, la sanzione sarà determinata nel minimo edittale, ridotto di un quarto. Anche le sanzioni collegate all'evasione di imposta sono ridotte al quarto del minimo edittale. La sanzione collegata alla violazione del quadro RW è fissata al 3% dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della procedura di collaborazione erano o sono detenute in Stati che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, stipulino con l'Italia accordi che consentano lo scambio di informazioni. In questo caso non si applica il raddoppio della sanzione previsto dal decreto legge n. 78/2009 sul contrasto ai paradisi fiscali. Vengono inoltre previste delle peculiarità per il procedimento di irrogazione delle sanzioni e per le modalità di calcolo delle sanzioni stesse, nonché dei rendimenti. Mancata produzione degli effetti e dei benefici, sia penali che amministrativi, se il contribuente non versa quanto dovuto nei termini previsti dalla norma

zione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.

6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il

terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo.

7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'uffi-

cio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'agenzia delle Entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un nuo-

vo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

Articolo 5-sexies. - (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). - 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'agenzia delle Entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

Articolo 5-septies. - (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). - 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero».

La guida

Articolo 1, comma 1 (segue). In questo caso l'ufficio può notificare l'accertamento e l'atto di contestazione sanzioni anche al di fuori degli ordinari termini di decadenza (ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della notifica dell'invito o dell'accertamento emanati a seguito della voluntary disclosure). Si prevede la necessità che il direttore dell'agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del testo normativo, emani un provvedimento chiarificatore circa le concrete modalità della procedura di rientro dei capitali dall'estero. Viene, poi, introdotto un nuovo reato collegato alla voluntary disclosure: chiunque esibisce o trasmette, nell'ambito della procedura, atti o documenti falsi, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Se il contribuente intende avvalersi di un professionista, deve rilasciare a quest'ultimo una dichiarazione con la quale attesta che gli atti, documenti, dati e notizie forniti non sono falsi

IL RIENTRO DEI CAPITALI

La guida

Articolo 1, commi 2-9. Voluntary domestica. È prevista la possibilità di regolarizzare anche le violazioni fiscali che non hanno comportato il trasferimento o la costituzione all'estero di somme ("voluntary domestica"). Anche in questo caso occorre presentare un'istanza all'Agenzia, corredata dei documenti previsti, e versare quanto dovuto, in unica soluzione o in 3 rate mensili di pari importo. Le somme dovute in base all'invito a comparire che sarà inviato dall'ufficio, dovranno essere versate entro 15 giorni dalla data fissata per la comparizione, o entro 20 giorni, in caso di accertamento con adesione. È prevista la necessità di versare anche le somme risultanti dall'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, entro il termine per la proposizione del ricorso. La disciplina ricalca sostanzialmente quella già esaminata. È prevista, anche in questo caso, l'esclusione della punibilità per i reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, mediante altri artifici, omessa dichiarazione, dichiarazione infedele, omesso versamento di Iva e di ritenute certificate, di riciclaggio e auto riciclaggio

2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono:

a) presentare, con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate di cui all'articolo 5-sexies del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini indicati nell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto stabilito al comma 3, le seguenti disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo:

a) l'articolo 5-quater, commi 2, 3 e 5, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

b) l'articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di effetti della procedura di collaborazione volontaria;

c) l'articolo 5-sexies del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

d) l'articolo 5-septies del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

5. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.

6. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall'articolo 48» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/Cee, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo».

7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione:

a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;

b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

c) agli investimenti pubblici;

d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Con decreti del presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione.

9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:

a) l'agenzia delle Entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo

La guida

Articolo 1, commi 2-9 (segue).

Rimane, invece, penalmente rilevante la condotta di emissione di fatture false e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Anche la procedura di voluntary domestica è preclusa all'autore di violazioni che abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie. È dunque esclusa per chi sa di essere già finito sotto la lente del fisco, sia direttamente che attraverso soggetti coobbligati o concorrenti nel reato. La collaborazione interna è attivabile una sola volta, anche indirettamente o per interposta persona. Vengono elencate le modalità di utilizzazione delle somme che entreranno nelle casse statali grazie alla collaborazione volontaria. In particolare, esse affluiranno in un capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate: a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti, anche escludendo i vincoli che derivano dal patto di stabilità; b) al cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Ue e del Fondo per lo sviluppo e la coesione; c) agli investimenti pubblici; d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale

IL RIENTRO DEI CAPITALI

La guida

Articolo 1, commi 2-9 (segue). È previsto che, per le esigenze operative connesse alla voluntary, e al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e dell'elusione fiscale, l'amministrazione finanziaria dovrà incrementare e migliorare il proprio apparato interno e organico. Si dovrà, dunque, procedere all'assunzione a tempo indeterminato di funzionari e assistenti

Articolo 2. Valore di conti e depositi. Innalzato da 10mila a 15mila euro il valore massimo complessivo, per periodo d'imposta, per i depositi e conti correnti bancari esteri per cui vengono meno gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi

Articolo 3. Autoriciclaggio. Aumentata la pena pecuniaria prevista per i reati di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 Codice penale). In particolare, è punita la condotta di chi abbia commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo (anche tributario), provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro o altre utilità che ne derivano

indeterminato, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'agenzia delle Dogane e dei monopoli. L'agenzia delle Dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'agenzia delle Dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «Assi» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

ARTICOLO 2

Modifica all'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227

1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro».

ARTICOLO 3

Modifiche al Codice penale in materia di autoriciclaggio

1. All'articolo 648-bis, primo comma, del Codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».

2. All'articolo 648-ter, primo comma, del Codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».

3. Dopo l'articolo 648-ter del Codice penale è inserito il seguente:

«Articolo 648-ter.1. - (Autoriciclaggio). - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità

vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

4. All'articolo 648-quater del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;

b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1».

5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».

ARTICOLO 4

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 9, lettera a), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La guida

Articolo 3 (segue). È necessario il concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa di tale denaro, beni o altre utilità. Sono previste delle attenuanti e delle aggravanti.

Viene introdotta la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto del reato di autoriciclaggio, nonché la possibilità di operare la confisca per equivalente di tale profitto, qualora non sia possibile la confisca diretta.

Da segnalare inoltre che l'autoriciclaggio viene inserito tra i reati che possono far scattare la responsabilità dell'ente a norma del decreto legislativo n. 231/2001

Articolo 4. Copertura finanziaria. È prevista la copertura finanziaria e di bilancio per la procedura di collaborazione volontaria. In particolare attraverso il Fondo per interventi strutturali di politica economica si copriranno gli oneri previsti per le assunzioni del personale dell'agenzia delle Entrate pari a 4,5 milioni per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni a decorrere dal 2017. A questo proposito il ministro dell'Economia potrà autorizzare le necessarie variazioni di bilancio